

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BPER SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “MELIORBANCA S.P.A.” in “BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC.COOP”.

MOTIVAZIONI STRATEGICHE E OBIETTIVI DELL’OPERAZIONE

La fusione per incorporazione di “Meliorbanca S.P.A.” (di seguito anche Incorporanda) nella Capogruppo “Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop.” (di seguito BPER o Incorporante), prevista nel Piano Industriale di Gruppo 2012-2014, rientra tra le attività volte alla razionalizzazione e semplificazione del Gruppo bancario e risponde anche all’esigenza di presidiare direttamente ed efficacemente l’ambito di operatività dell’Incorporanda.

L’integrazione potrà contribuire:

- ad un’ulteriore semplificazione della struttura operativa e delle attività di governo e coordinamento di Gruppo;
- ad un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse all’interno del Gruppo nonché alla riduzione dei costi operativi;
- ad un miglior presidio dei controlli e dei rischi operativi sull’area di business già presidiata dall’Incorporanda.

ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE

Sin dall’acquisizione di Meliorbanca, la Capogruppo aveva individuato una mission strategica focalizzata sul corporate banking, sull’offerta di servizi di advisory, corporate finance e private equity, estesa successivamente alla finanza strutturata e allo shipping finance, oltre alla rimodulazione e focalizzazione dell’attività di intermediazione finanziaria.

L’operazione di fusione porterà alla creazione, all’interno dell’Incorporante, di una “Divisione Meliorbanca” con l’obiettivo di farne un punto di riferimento per il Gruppo a presidio delle attività creditizie ad alto contenuto specialistico e, segnatamente: (i) finanza strutturata e (ii) finanza corporate.

La prima declinata in acquisition finance, project finance (con focus nel settore delle energie rinnovabili, nelle infrastrutture e nella logistica) e shipping finance. La seconda, destinata ai finanziamenti per lo sviluppo (con operazioni in pool anche con le banche del Gruppo nei confronti di clienti large corporate) e alla gestione del portafoglio finanziamenti esistente ad esclusione delle posizioni non performing presidiate dalla competenti funzioni Bper in attesa del completamento del progetto “Gestione sofferenze”, anch’esso previsto nel Piano Industriale 2012-2014.

Quanto all’area Finanza Meliorbanca, le attività verranno collocate nell’ambito delle competenti funzioni di Capogruppo con l’obiettivo di preservare e valorizzare sia le attività di trading (internalizzatore sistematico e corporate bonds) che le attività di copertura in derivati, tenuto anche conto degli attuali progetti in fase di realizzazione (certificates, derivati large corporates).

L’organico di Meliorbanca alla data della presente Relazione, è pari a 152 risorse di cui 17 già distaccate presso Bper o altre società del Gruppo. Le n. 135 risorse effettive confluirebbero nella Divisione Meliorbanca e nelle strutture delle diverse funzioni di Capogruppo

L'integrazione tra le due società partecipanti alla fusione sarà altresì agevolata dalla circostanza che Meliorbanca ha già realizzato l'allineamento informatico e ha esternalizzato presso BPER numerose attività relative a diversi servizi aziendali (risk management, tecnico e immobili, consulenza societaria, HR Budgeting, Supporti informatici per predisposizione informazioni finanziarie, per monitoraggio della redditività, per la gestione contratti in derivati, per la segnalazione delle partecipazioni, Puma 2 – elaborazioni mensili per la Vigilanza, Relazioni sindacali, Antiriciclaggio e normative specifiche, ecc.)

Si riporta l'evoluzione dei principali aggregati di Meliorbanca.

MELIORBANCA	Dic-09	Dic-10	Dic-11
dati in €/mil			
Impieghi netti	2.082,9	1.835,5	2.023,5
Patrimonio netto (escluso utile netto)	310,4	190,0	205,2
Utile/perdita d'esercizio	-103,0	16,7	18,1
N° dipendenti (compreso personale in distacco da Bper)	143	156	161
N° filiali	6	4	4

Dati al 31 marzo 2012	Meliorbanca (MLB)	BPER	Combined 100%
Impieghi netti (€/mil)	2.038,2	22.482,1	24.520,3
Patrimonio netto (escluso utile €/mil)	223,4	3.328,7	3.552,1
Utile netto (€/mil)	1,9	36,6	38,4
N° dipendenti totali (compreso per MLB il personale in distacco da Bper)	159	4.502	4.661
N° filiali	4	379	383

A livello di Gruppo si stimano sinergie di costo a regime di circa euro 6 mln, derivanti principalmente dalla semplificazione della governance (organi amministrativi e di controllo, società di revisione), da minori spese amministrative, e dal recupero di risorse che andranno a soddisfare necessità di rafforzamento nell'organico dell'Incorporante.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2503-bis cod.civ. di cui si dirà oltre, si segnala che alla data del presente documento, l'Incorporante ha in circolazione il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006-2012", quotato sul MTA.

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione si configura come fusione per incorporazione di "Meliorbanca S.P.A." in "Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa", ai sensi degli artt. 2501 cod. civ. e ss.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, il Progetto di fusione è redatto in forma semplificata, conformemente agli artt. 2501 ter e 2505, primo comma, cod. civ.

Non trovano applicazione, quindi, le disposizioni dell'art. 2501 ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) cod. civ. (concernenti il rapporto di cambio delle azioni, le modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante e la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili) in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni dell'Incorporata, già interamente possedute dall'Incorporante.

Non si applicano inoltre gli artt. 2501 quinquies cod. civ. e 2501 sexies cod. civ. che prevedono e disciplinano, rispettivamente, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Tuttavia, l'Organo amministrativo ha predisposto la presente Relazione illustrativa dell'operazione che, naturalmente, non ha ad oggetto il rapporto di cambio.

Quanto alla decorrenza della fusione, questa avrà efficacia giuridica dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro imprese ex art. 2504 cod. civ., mentre gli effetti contabili decorreranno a partire dal 1° gennaio dell'anno nel quale la fusione avrà efficacia giuridica.

La fusione è sottoposta all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 D.lgs. n. 385/93: non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non consti detta autorizzazione.

Trattandosi di fusione semplificata, il progetto sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli di Amministrazione delle società in base alle rispettive previsioni statutarie (art. 40 dello statuto sociale Bper e art. 17 dello statuto sociale Meliorbanca), fatta salva la facoltà (di cui all'art. 2505, terzo comma, cod. civ., e tenuto conto dell'art. 135 TUF) per i soci dell'Incorporante che rappresentino almeno il 5 % del numero complessivo degli stessi, di chiedere entro 8 giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro imprese, che la approvazione della fusione sia decisa con delibera assembleare.

Quanto alle situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater cod. civ., si evidenzia come l'art. 2505, secondo comma, cod. civ. richiami espressamente, per la società Incorporante, le sole disposizioni (relative al deposito degli atti presso la sede sociale) di cui all'art. 2501 septies, primo comma, nn. 1 e 2, omettendo quindi di prescrivere il deposito delle situazioni patrimoniali.

Tuttavia, dette situazioni, riferite al 31 marzo 2012, saranno in ogni caso depositate in base alle disposizioni civilistiche e regolamentari concernenti il procedimento di fusione.

Ai sensi dell'art. 2503-bis, 2° comma cod. civ., ai possessori di obbligazioni convertibili di cui al prestito Bper sopraindicato, sarà concessa - mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale oltre che su quotidiano a diffusione nazionale e con altre modalità previste dalla normativa regolamentare - facoltà di conversione anticipata, ai sensi dell'art. 2503 - bis, secondo comma, cod.civ., nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di detto avviso, ferma restando la facoltà di conversione già prevista dall'originario Regolamento del prestito.

In merito al diritto di recesso si precisa che: a) l'Incorporante, unico socio dell'Incorporanda, dovrà mantenere l'intera partecipazione sino al perfezionamento dell'operazione; b) quanto ai soci

dell'Incorporante, l'operazione di fusione non comporta alcuna delle deliberazioni riguardanti le materie di cui all'art. 2437 cod. civ., di talchè non spetterà ai medesimi il diritto di recesso.

Si segnala, inoltre, che il termine per l'opposizione dei creditori, di cui all'art. 2503, primo comma, cod. civ., è ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57, terzo comma, D.Lgs. n. 385/93.

Si precisa infine che, trattandosi di aggregazione tra società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, e per di più con controllo totalitario dell'Incorporanda da parte dell'Incorporante, l'operazione non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi della legge 287/90.